

COMUNE DI VENEZIA

CONTRATTO DI APPALTO

GARA N. / AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA ALTABELLO. PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE:

- CIG N.: 7484240E37.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno () del mese di,
nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, , in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) , nato a il , residente a C.F. , nella sua qualità di Legale Rappresentante che agisce in nome e per conto della ditta di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concessionario".

Domicilio fiscale C.F./P.IVA.: .

b) , nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di , domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia.

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4136 - Venezia. Codice fiscale n: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

che con determinazione dirigenziale del n. in data , è stato stabilito di procedere all'indizione della gara per l'affidamento a titolo gratuito della concessione del servizio Ludoteca "Altobello", c/o immobile di proprietà comunale al civico 7/I di via Altobello a Mestre (Venezia) con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso la Ludoteca per tutto il periodo indicato all'art. 5, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi D.Lgs 50/2016 e s.m.i., artt. 3, lett. sss), 60 e 142, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo stesso, della normativa ivi specificata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il valore presunto complessivo della concessione per tre anni ammonta a € 186.878,00.=, detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto il periodo dell'affidamento (undici mesi per tre anni educativi) del servizio di ludoteca;

che con determinazione dirigenziale del Dirigente Gare e Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato n. del venivano:

- approvati i verbali n. ;
- approvata l'aggiudicazione della concessione del servizio Ludoteca Altobello

presso immobile di proprietà comunale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della concessione citata in premessa. Il Concessionario si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, del Capitolato speciale d'appalto, documenti tutti allegati al presente contratto e sulla base dell'offerta tecnica presentata dal Concessionario che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

ARTICOLO 2. Durata

1. La concessione del presente contratto d'appalto decorre dal 01 settembre 2018 e termina il 31 agosto 2021 .

ARTICOLO 3. Valore della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio Ludoteca "Altobello", c/o immobile di proprietà comunale al civico 7/l di via Altobello a Mestre (Venezia) con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso la Ludoteca per tutto il periodo indicato all'art. 5. Al termine della concessione il concessionario nulla potrà pretendere dal Comune di Venezia a titolo di rimborso, indennizzo, risarcimento o altro per gli investimenti realizzati. L'importo del valore contrattuale ammonta in via presuntiva ad euro 186.878,00.= quale ricavato dalle entrate stimate nel periodo di concessione derivanti dalla tariffazione all'utenza per le attività ordi-

narie e integrative e le correlate spese di funzionamento e gestione ritenute necessarie.

ARTICOLO 4. Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di PEC mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali succes-

sive modifiche.

ARTICOLO 5. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Comunale applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata alla ditta concessionaria. Alla contestazione della inadempienza il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 6. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Il Concessionario deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Concessionario per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 7 Protocollo Legalità

1. Il Concessionario dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal bando di gara, tutte le prescrizioni e clausole di cui al protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con protocollo d'intesa sottoscritto dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo della Regione Veneto, Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto dalla Giunta Regionale prot.369474 del 16/09/2015, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata.

ARTICOLO 8 Obblighi del concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti del settore, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge. Il Concessionario si obbliga inoltre a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della predetta legge.

2. Il Concessionario dichiara di conoscere e di voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal d.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e di essere edotto in proposito, dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

ARTICOLO 9 Cauzione definitiva e coperture assicurative

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n. in data rilasciata da, per l'importo di € in base a quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, il Concessionario dichiara di essere titolare di polizza n. rilasciata in data dal – agenzia di – assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

.....

Copia di detta polizza viene depositata agli atti della stazione appaltante.

ARTICOLO 10 Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del presente contratto. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell'azione penale.

ARTICOLO 11 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- a) il progetto di servizio presentato in sede di gara;
- b) le polizze di garanzia;
- c) Il capitolato.

2. Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali ed accessorie che possano influire sulla regolarità del servizio medesimo.

ARTICOLO 12 Oneri a carico del Concessionario

1. Sono a carico del Concessionario gli oneri di cui all'art. 13 del capitolato.
2. Il Concessionario si impegna a custodire e gestire con la diligenza del buon padre di famiglia i locali, le apparecchiature, l'arredamento e gli altri beni durevoli messi a disposizione dall'Amministrazione e a restituirli, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento.

ARTICOLO 13 Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune gli oneri elencati all'articolo n. 14 del Capitolato

ARTICOLO. 14 Penalità

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, si applicano le penalità di cui all'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 15. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso Il Concessionario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 16. Domicilio dell'Appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Venezia, presso la Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale – Settore Servizi Educativi del Comune di Venezia.

ARTICOLO 17. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 18. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico il Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa.